



Società di MEDIAZIONE CREDITIZIA

Iscrizione OAM n. M179

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, il **Decreto Legge del 23 settembre 2022 n. 144**, che è entrato in vigore dal giorno 24 settembre recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del PNRR, sono previste anche alcune disposizioni di supporto alla liquidità delle imprese nel contesto dell'emergenza energetica.

Il decreto prevede la concessione di garanzie gratuite, da parte di SACE e del Fondo PMI per esigenze di capitale d'esercizio per il pagamento delle fatture, per consumi energetici, emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022 prevedendo un incremento della percentuale di garanzia dal 60% all'80% dell'importo finanziato per il pagamento delle bollette.

È innalzato l'importo massimo dei finanziamenti (da 35 mila a 62 mila euro) garantibili dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), in relazione ai mutui in favore delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che hanno subito un incremento dei costi energetici.

Le garanzie prestate da SACE S.p.A. sono concesse nel rispetto delle previsioni in materia di regime "de minimis" di cui alla Comunicazione della Commissione Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia ed ai pertinenti regolamenti "de minimis" o di esenzione per categoria. Ciò, nei casi in cui il tasso d'interesse applicato al finanziamento non superi, al momento dell'erogazione, il tasso cedolare annuo minimo garantito dei buoni del Tesoro poliennali (BTP) di durata pari al finanziamento concesso. Ai fini dell'accesso gratuito alla garanzia, i soggetti finanziatori sono tenuti ad

indicare, in sede di richiesta, nonché nel contratto di finanziamento stipulato, le condizioni economiche di maggior favore applicate ai beneficiari. È, altresì, stabilito che, nel rispetto delle previsioni di cui alla Comunicazione della Commissione Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina, al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dall'aumento dei prezzi delle forniture energetiche, relativamente alle misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese tramite garanzie prestate da SACE S.p.A., l'ammontare del finanziamento garantito (articolo 15, comma 5, D.L. n. 50/2022, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 91/2022), può essere elevato di un importo non superiore a 25 milioni di euro, alle seguenti condizioni:

- a) il beneficiario è classificabile come impresa a forte consumo di energia, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, lett. a), della Direttiva 2003/96/CE;
- b) l'impresa abbia subito perdite di esercizio in misura non inferiore al 50% del costo ammissibile, per tale intendendosi il costo del gas naturale e dell'energia elettrica, acquistati dall'impresa presso fornitori esterni in qualità di consumatore finale, nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2022 e il 31 dicembre 2022, al prezzo calcolato come la differenza tra il prezzo unitario pagato dall'impresa in un dato mese e il doppio del prezzo unitario pagato dall'impresa, in media, per il periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021;
- c) l'importo del finanziamento garantito non è superiore al 50% del costo ammissibile e all'80% delle perdite di esercizio subite dall'impresa nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2022 e il 31 dicembre 2022. L'efficacia delle suddette disposizioni è, comunque, subordinata all'approvazione della Commissione Europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.